

# INL: nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni

10 Novembre 2021

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, con la quale fornisce le prime **indicazioni operative**, ai propri ispettori, in merito all'**istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale**, previsto dall'articolo 14 del [decreto legislativo n. 81/2008](#), così come modificato dall'art. 13 del [decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#).

Una **prima condizione**, per l'adozione del provvedimento di sospensione, si realizza quando l'Ispettorato "*riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro*". Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all'INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.

La percentuale del **10% di lavoratori irregolari** viene calcolata **sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo**. I lavoratori da conteggiare nella base di computo, sono tutti coloro che rientrano nell'ampia nozione di lavoratore di cui all'art. 2 del [decreto legislativo n. 81/2008](#). Andranno conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro (v. ML nota prot. n. 14184 del 5 agosto 2013), quanto i soci lavoratori cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società. Infine, viene escluso il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (c.d. microimpresa).

Una **seconda condizione**, per l'adozione del provvedimento di sospensione, si realizza tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza qui riportate:

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
--	-------------	--------------------------

1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000

10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

Il nuovo articolo 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. **Sarà, quindi, sufficiente l'accertamento di una delle violazioni contenute nella citata tabella per consentire l'adozione del provvedimento di sospensione.**

**Gli effetti del provvedimento di sospensione vanno circoscritti alla singola unità produttiva**, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione.

In alternativa, l'adozione del provvedimento di sospensione potrà avvenire solo per le attività dei lavoratori interessati dalle violazioni previste ai numeri 3 e 6 della tabella ("Mancata formazione ed addestramento" e "Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto"). Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporterà l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. In questo caso, nel periodo di sospensione, il datore di lavoro avrà comunque l'obbligo di corrispondere, al lavoratore, il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

Gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può

essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Qualora il provvedimento di sospensione riguardi motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

Sempre qualora il provvedimento di sospensione riguardi motivi di salute e sicurezza, unitamente a detto provvedimento, gli ispettori dovranno attuare ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. A tale riguardo viene in rilievo, ad esempio, il potere di disposizione.

fonte DPL Modena

[INL-circ-n-3-2021-nuovo-provvedimento-di-sospensione-attivit -imprenditoriale](#)